CAMERA DEI DEPUTATI N. 456

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERABONI, MAGNABOSCO, GILBERTI, BALOCCHI, FILIPPI, HÜLLWECK, MALAN, BISTAFFA, ZENONI, PIERGIORGIO MARTINELLI, FONTAN, FLEGO, MONTANARI, GRUGNETTI, BONATO, LATRONICO

—

Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile

Presentata il 5 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La normativa che regola il concorso notarile risale al 1926 (regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953) e la sua inadeguatezza a consentire una corretta gestione dell'accesso alla professione è ormai da anni sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori. Detta normativa è stata infatti emanata in un periodo in cui gli studi universitari e la successiva laurea erano raggiungibili da un esiguo numero di persone. Oggi, al contrario, coloro che, per i più svariati motivi, intendono partecipare al concorso sono aumentati a dismisura.

Accanto a coloro che legittimamente presentano la domanda ve ne sono molti altri che lo fanno per motivi del tutto personali: ferie pagate, possibilità di rientro dall'estero, assenza giustificata dal posto di lavoro in momenti particolarmente gravosi. Molte domande sono presentate da persone che tentano il concorso sperando in un colpo di fortuna, che ritengono possa comunque servire per fare esperienza, che pensano, forse in buona fede, ma senza alcun riscontro oggettivo, di avere la sufficiente preparazione. Per tutti questi motivi il numero degli elaborati è aumentato in misura tale da impedire una corretta valutazione degli stessi ed il normale susseguirsi dei concorsi.

Per conoscere la valutazione delle prove del concorso bandito dal Ministero di grazia e giustizia e svoltosi nei giorni 10, 11 e 12 luglio 1991 sono stati necessari circa due anni, con tutti i disagi economici e professionali che si possono facilmente intuire.

Occorre quindi istituire un filtro preventivo alle candidature; solamente così si

eviteranno ai candidati prove estenuanti e non consone al grado di preparazione richiesto. Il candidato è obbligato a lunghe e faticose code in attesa di essere perquisito e poter quindi accedere ai locali dove, dopo un'interminabile attesa, viene dettato il testo della prova scritta, sostenuta in locali inevitabilmente angusti dove regnano la confusione ed il rumore, situazioni locali intollerabili soprattutto per chi si è effettivamente preparato e necessiterebbe di una adeguata concentrazione. Un ridotto numero di elaborati consentirebbe anche di superare la norma contenuta nell'articolo 22 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che prevede di passare alla valutazione del tema successivo solo se nei precedenti il candidato abbia conseguito il minimo richiesto per l'approvazione, impedendo quindi una valutazione complessiva dell'esaminando.

Sono state prospettate varie soluzioni per ridurre il numero dei candidati, quali quella di portare a tre il numero massimo delle prove sostenibili dal candidato, abbassare il limite di età da cinquanta a trentacinque anni, addirittura di rimettere al giudizio del notaio presso il quale si è svolta la pratica la possibilità di partecipare al concorso. Nessuno di questi sistemi appare però in grado di raggiungere il duplice obiettivo di una valutazione ponderata e di un trattamento dignitoso in tempi accettabili per i candidati.

La strada da percorrere appare quindi quella, suggerita anche dalla categoria, della preselezione informatica, che ha il pregio di non essere aprioristicamente preclusiva per nessuno, di valutare le prove con uniformità di giudizio e di creare quello sbarramento di conoscenze minime che si ritiene ormai indispensabile. Si deve a tal fine abbandonare ogni pregiudizio legato ad esami svolti con *quiz* che possono sembrare troppo superficiali o di non facile comprensione e quindi inidonei a valutare la possibilità di accesso ad una prova così complessa. L'informatica è ormai entrata a pieno titolo nella nostra società, gli stessi notai utilizzano ampiamente i *computer* e si trovano a dialogare con conservatorie e catasti informatizzati. È quindi tempo che, anche per risolvere i suesposti problemi, si utilizzi quanto messo a disposizione dalla tecnologia.

Con la presente proposta di legge si intende, quindi, ottenere una giusta preselezione dei candidati, ma anche imporre alla commissione esaminatrice la valutazione dei tre elaborati anche nel caso in cui il primo, o i primi due non abbiano raggiunto il minimo richiesto per l'approvazione, al fine di permettere al concorrente di conoscere il proprio grado di preparazione e di predisporre di conseguenza un appropriato piano di studi in vista del successivo concorso.

Così facendo si rischia ovviamente di avere comunque una esigua dotazione di commissari in rapporto non più al numero dei candidati ma a quello dei temi da correggere. Si ritiene quindi opportuno, con la presente proposta, elevare il numero dei commissari componenti la commissione da cinque a dieci.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. – 1. Al concorso per esame sono ammessi coloro che abbiano superato la preselezione informatica operata secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

2. Il decreto di cui all'articolo 8-*bis* del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. L'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – 1. La commissione esaminatrice, da nominare con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è composta da:

a) due magistrati, anche se in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, aventi grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, uno dei quali la presiede;

b) due professori di materie giuridiche in una università o istituto superiore di grado universitario;

c) due consiglieri di corte d'appello o equiparati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia con funzioni di direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;

d) quattro notai anche se cessati dall'esercizio notarile ».

ART. 3.

1. Al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, le parole: « solo se, rispettivamente al primo ed al secondo sia stato attribuito il minimo richiesto per l'approvazione » sono soppresse.

2. Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 22 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, sono abrogati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-456
Lire 500